

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3117

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BASLINI, BOZZI, DURAND de la PENNE, FERIOLI

Presentata il 23 febbraio 1971

Modificazioni all'articolo 97 del codice civile

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema dei figli illegittimi è da diversi anni oggetto di importanti provvedimenti tesi a renderne meno penosa la condizione; provvedimenti che hanno inciso sia sull'aspetto sostanziale del problema, sia su quello formale, sulla pubblicità cioè della condizione di figlio illegittimo.

Per quest'ultimo aspetto, fondamentale è stata la legge 31 ottobre 1955, n. 1064, contenente « Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti, e modificazioni all'ordinamento dello stato civile », la quale ha disposto che sia omessa la indicazione della paternità e della maternità: a) negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico; b) in tutti i documenti di riconoscimento.

Sembrava che finalmente si fosse riusciti ad eliminare una delle più tipiche manifestazioni di ostilità, o quantomeno di irrispettibilità, che il nostro ordinamento giuridico aveva assunto nei confronti degli illegittimi. Ma ci si è accorti che sussiste ancora un caso in cui

i figli illegittimi non possono nascondere la loro dolorosa situazione, e precisamente quando essi si accingono a contrarre matrimonio.

Infatti l'articolo 97 del codice civile richiede per le pubblicazioni di matrimonio l'esibizione, all'ufficiale di stato civile, dell'atto di nascita di entrambi gli sposi.

Dal momento che per « atto di nascita » è inteso l'atto integrale, è evidente che non potrà applicarsi quanto prevede la citata legge n. 1064 del 1955.

Allo scopo, pertanto, di far sì che la ripetuta legge n. 1064 trovi applicazione anche nella sopra indicata circostanza, venendo incontro ai desideri di tanti cittadini, e in accoglimento dei voti ripetutamente espressi sulla stampa ed anche in occasione di pubblici dibattiti, si ritiene che per le pubblicazioni di matrimonio sia sufficiente presentare un estratto per riassunto dell'atto di nascita, compilato ai sensi dell'articolo 184 dell'ordinamento dello stato civile, approvato con regio decreto 9 luglio 1939, numero 1238, e successive modificazioni.

Detto articolo (che riproduce le norme del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101) stabilisce

tra l'altro che « l'estratto è formato avuto riguardo alle annotazioni e alle rettificazioni » apportate sull'atto originale, « tralasciando qualsiasi riferimento a quelle parti dell'atto che devono intendersi modificate o integrate in base alle annotazioni o rettificazioni medesime ». Ne deriva che, ad esempio in caso di riconoscimento di figli naturali o di legittimazione degli stessi per susseguente matrimonio dei genitori, nulla dovrà trapelare, dall'estratto per riassunto dell'atto di nascita, della originaria situazione di illegittimità degli interessati.

Né potrebbe opporsi che soltanto la copia integrale dell'atto di nascita può fornire la garanzia che non esistano impedimenti al matrimonio, in quanto, come è noto, in caso di impossibilità di presentare l'atto di nascita, lo sposo può supplirvi con un atto di notorietà, contenente la dichiarazione giurata di cinque

testimoni, formato davanti al pretore del luogo ove è nato o risiede.

Inoltre, se esiste qualche impedimento alle nozze, ciò deve anche risultare dalle dichiarazioni rese da chi richiede la pubblicazione di matrimonio, confermate con giuramento davanti all'ufficiale di stato civile dai due testimoni che sono presenti all'atto di richiesta (vedi articolo 96 ordinamento stato civile). Infine, gli eventuali impedimenti possono risultare, come è ovvio, dalle opposizioni al matrimonio previste a tale preciso scopo (articoli 102 e seguenti codice civile).

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario modificare l'articolo 97 del codice civile, nel senso che per la richiesta di pubblicazione di matrimonio sia sufficiente presentare l'estratto per riassunto dell'atto di nascita degli sposi, in luogo dell'atto di nascita per copia integrale.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 97 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale di stato civile un estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi e la prova dell'assenso al matrimonio, se è prescritto, nonché ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi e la loro condizione di famiglia.

Quando i richiedenti non presentano i documenti necessari, l'ufficiale di stato civile provvede su loro domanda a richiederli ».